



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 163 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 05/09/2014

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 58 DEL 19 DICEMBRE 2013. FORMULAZIONE RISERVE (ART. 33, COMMA 4-BIS E ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000), PARERE MOTIVATO VAS (ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006) E PARERE SISMICO (ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:40 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO ANTONIO MERLI.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/2060

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 58 DEL 19 DICEMBRE 2013. FORMULAZIONE RISERVE (ART. 33, COMMA 4-BIS E ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000), PARERE MOTIVATO VAS (ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006) E PARERE SISMICO (ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008).

LA GIUNTA

Premesso che:

- già dal 2007 la disciplina urbanistica del territorio del Comune di Cadeo è rappresentata dai nuovi strumenti della pianificazione comunale disciplinati dalla L.R. n. 20/2000 avendo il Comune approvato il Piano strutturale comunale (brevemente PSC), il Piano operativo comunale (brevemente POC) e il Regolamento urbanistico ed edilizio (brevemente RUE) e completato quindi la sostituzione del risalente Piano regolatore generale (brevemente PRG);
- a distanza di qualche anno, il Comune di Cadeo ha rivisto taluni contenuti dei nuovi strumenti urbanistici attraverso una variante al PSC, l'elaborazione di un nuovo POC e una variante al RUE;
- infatti, se il PSC ha validità a tempo indeterminato in quanto definisce le invarianti strutturali e le scelte di lungo periodo che costituiscono riferimento per il POC, quest'ultimo rappresenta invece lo strumento che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- trascorso tale periodo quinquennale, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori, sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio (art. 30, comma 1, della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 31 della L.R. n. 6/2009);
- il Comune di Cadeo ha quindi adottato il nuovo POC per il prossimo quinquennio (per brevità POC n. 2) su cui la Provincia ha espresso le proprie riserve, il parere previsto in materia di valutazione ambientale e il parere sismico con atto di questa Giunta n. 141 del 1° agosto 2014, mentre nella seduta del Consiglio comunale di del 19 dicembre 2013, con atto n. 58, il Comune ha adottato una Variante al RUE avente sia contenuti normativi che di pianificazione operativa;

Considerato che:

- con lettera n. 212 del 4 gennaio 2014 (registrata il 14 gennaio 2014 al protocollo provinciale con n. 1523) il Comune di Cadeo ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione della Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa;
- dalla verifica di completezza effettuata sulla documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni tecniche, nonché i pareri di competenza delle Autorità ambientali ed eventuali osservazioni presentate ad esito della consultazione del pubblico, ovvero dichiarazione attestante l'assenza di osservazioni, come da lettera n. 8848 di protocollo provinciale del 13 febbraio 2014;
- in forza della richiesta di integrazioni, è stato interrotto il termine di sessanta giorni assegnato alla Provincia per le valutazioni di propria competenza;
- le integrazioni tecniche e copia delle osservazioni sono pervenute in allegato alla lettera comunale n. 6320 di protocollo del 26 maggio 2014 (registrata il 28 maggio 2014 al protocollo provinciale con n. 35154), mentre le Autorità ambientali hanno inviato direttamente alla Provincia i pareri, gli ultimi dei quali sono pervenuti il 10 luglio 2014 (quello del Consorzio di Bonifica è stato registrato al protocollo provinciale con n. 45860, mentre quello dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è stato registrato al protocollo provinciale con n. 45963);
- con lettera protocollo provinciale n. 46145 dell'undici luglio 2014 è stata quindi data comunicazione al Comune dell'avvio del procedimento il cui termine per la conclusione con adozione del provvedimento espresso decorre quindi dal 10 luglio 2014;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 33, comma 4-*bis* della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione disciplinato dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i Piani operativi;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovra comunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale degli strumenti della pianificazione comunale, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche e integrazioni) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (brevemente ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, deve accompagnare l'intero iter di formazione, adozione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi del comma 7, lettera b), dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali - e quindi dei contenuti di pianificazione operativa eventualmente presenti nel RUE - nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità con competenze in materia ambientale e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, la Variante al RUE del Comune di Cadeo assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- infine, gli atti comunali con i quali la Variante al Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvata dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti del RUE del Comune di Cadeo inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

Tenuto inoltre conto che:

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-*bis*, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto che:

- dell'adozione e del deposito della Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa è stata data informazione al pubblico mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 13 del 15 gennaio 2014 (Parte seconda), mentre con successivo avviso integrativo, pubblicato sul BURERT n. 27 del 29 gennaio 2014 (Parte seconda), è stato reso noto l'avvenuto deposito, unitamente alla Variante RUE, in quanto avente contenuti di pianificazione operativa, della documentazione inerente la valutazione ambientale, secondo quanto richiesto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
- il 4 gennaio 2014 (protocollo comunale n. 191), il Responsabile comunale del procedimento ha dichiarato l'insussistenza, sul territorio comunale, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati e che, con nota del 4 gennaio 2014 (protocollo comunale n. 119), è stata data comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante RUE;

Preso inoltre atto delle valutazioni e dei pareri (in atti) formulati dalle sotto indicate Autorità con competenze in materia ambientale:

- Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, lettera prot. n. 2011 del 4 gennaio 2014, registrata l'otto maggio 2014 con n. 30598 al protocollo provinciale;
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza - Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) - lettera prot. n. 25630 del 14 maggio 2014, registrata il 20 maggio 2014 con n. 33176 al protocollo provinciale;
- Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, lettera prot. n. 71875 del 14 marzo 2014, registrata il 2 luglio 2014 con n. 44102 al protocollo provinciale;
- Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, lettera prot. n. 7838 dell'otto luglio 2014, registrata nella stessa data con n. 45369 al protocollo provinciale;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, lettera prot. n. 6310 del 9 luglio 2014 registrata il 10 luglio 2014 con n. 45860 al protocollo provinciale;
- Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti, lettera prot. n. 3108 del 10 luglio 2014 registrata nella stessa data con n. 45963 al protocollo provinciale;

Dato atto che il termine di sessanta giorni per l'assunzione del provvedimento conclusivo provinciale di valutazione complessiva della Variante al RUE del Comune di Cadeo scade l'otto settembre 2014, tenuto conto che gli ultimi pareri ambientali sono pervenuti alla Provincia il 10 luglio 2014;

Esaminata la Relazione conclusiva (depositata agli atti), che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Urbanistica e Attività estrattive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività estrattive ha riguardato i contenuti degli elaborati della Variante al RUE elencati nell'allegato n. 1 al presente provvedimento (denominato "Allegato 1 - Cadeo, elaborati Variante RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE in questione come riportate in allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Cadeo, riserve Variante RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante RUE del Comune di Cadeo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale/ValSAT e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Cadeo, parere motivato VAS Variante RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole;
- per quanto riguarda i contenuti regolamentari della Variante al RUE, si ritiene comunque di dover raccomandare al Comune, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, di garantire, in sede di approvazione, la conformità della Variante RUE alle disposizioni legislative vigenti nelle diverse materie di competenza del Regolamento;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata e integrata;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Viste:

- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante

“Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-*bis*, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovra comunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e, da ultimo, a Variante specifica adottata con atto del Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2013, attualmente in regime di salvaguardia;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l’altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Servizio “Urbanistica e attività estrattive”, e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, pianificazione e programmazione territoriale, ambiente e urbanistica" in quanto Dirigente *ad interim* del Servizio “Urbanistica e attività estrattive”, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della Relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Cadeo per le successive determinazioni di competenza;

★

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 33, comma 4-*bis*, e dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Cadeo, adottata con atto del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2013, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Cadeo, riserve Variante RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto dell'elaborato di ValSAT (in atti), dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Urbanistica e Attività estrattive", parere motivato positivo sui contenuti operativi della Variante al RUE del Comune di Cadeo, alle condizioni indicate nel parere stesso, allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Cadeo, parere motivato VAS Variante RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulate anche relativamente alle osservazioni presentate ed elencate nell'allegato stesso;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati della Variante al RUE elencati nell'allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Cadeo, elaborati Variante RUE");
5. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica e del relativo parere motivato espresso con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale di Cadeo decide in merito alle osservazioni presentate e adegua i contenuti di pianificazione operativa della Variante RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, tenendo comunque conto delle prescrizioni espresse nel parere motivato inerente la valutazione ambientale della Variante;
7. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, l'atto comunale con il quale la Variante al RUE, in quanto avente contenuti di pianificazione operativa, verrà approvata dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
8. di raccomandare al Comune, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, di garantire, in sede di approvazione, la conformità dei contenuti regolamentari della Variante RUE alle disposizioni legislative vigenti nelle diverse materie di competenza del Regolamento;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cadeo, dando atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, richiedendo alla Regione la pubblicazione nel BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione della Variante;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di

cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

CR

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II VICE SEGRETARIO

ANTONIO MERLI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2060/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 58 DEL 19 DICEMBRE 2013. FORMULAZIONE RISERVE (ART. 33, COMMA 4-BIS E ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000), PARERE MOTIVATO VAS (ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006) E PARERE SISMICO (ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008). , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 03/09/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**

Allegato 1 – Cadeo, elaborati Variante RUE

Elenco elaborati del RUE presentati (comprensivi delle integrazioni)	Titolo	Scala	NOTE
Relazione normativa			
RUE – Testo contenente le modifiche			
Scheda edifici ambientali storico-testimoniali			
Scheda edifici residenziali esistenti all'esterno del perimetro urbanizzato o dismessi dall'uso agricolo			
Cadeo – Roveleto – Fontana Fredda	Tav. n.3	1:5000	
Saliceto	Tav. n.4	1:5000	
Valsat. – Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica			
Valsat. – Sintesi non tecnica			

Allegato 2 – Cadeo, riserve Variante RUE

Aspetti urbanistici

1. Il perimetro del Territorio urbanizzato individuato sulle Tavole RUE 3 e RUE 4 non corrisponde a quello del "Territorio urbanizzato" definito sulla Tav. PSC 1 e 2. E', pertanto, necessario rivedere la delimitazione operata per renderla coerente con quella indicata nel PSC. Si osserva che nelle tavole del RUE alcune parti del territorio urbanizzato presentano una classificazione differente rispetto a quella fornita nel PSC. Per esempio, a Roveleto, il comparto adiacente alla linea ferroviaria viene indicato nel PSC come "ambito residenziale" mentre il Regolamento gli assegna una destinazione "produttiva consolidata". Altre differenze si ritrovano lungo l'asse della Via Emilia in prossimità dell'attività commerciale "Cambiarredo", dove alcune aree hanno, nel PSC, una destinazione produttiva mentre nel RUE sono indicate come "tessuto residenziale". Occorre pertanto intervenire per portare a coerenza i due strumenti urbanistici, tenendo conto che il RUE, ancorché con contenuti di pianificazione operativa, non può variare il PSC.
2. Si segnala una certa differenza fra i "retini" degli elementi rappresentati in cartografia e quelli riportati in legenda (es.: differenti colorazioni, dimensione retinatura, ecc.); inoltre occorre mantenere la stessa denominazione per lo specifico ambito nei vari elaborati di RUE.
3. Al fine di agevolare la lettura del documento, occorre inserire nel testo delle NTA l'indice generale.
4. Nell'art.15, nel titolo dell'Allegato 1 e 2, occorre sostituire il termine "Consiglio" con "Assemblea legislativa".
5. La sub articolazione proposta con l'art.34 non risulta coerente con quanto previsto dalla L.R. n. 20/2000 in quanto la stessa non prevede alcuna sottodivisione degli ambiti consolidati.
6. La "**Tavola dei vincoli**" è rappresentata attraverso quattro carte tematiche, denominate "*Vincoli Paesaggistici*", "*Vincoli da PSC*", "*Aree e immobili oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs 42 del 2004-Codice dei beni culturali e del Paesaggio*", "*Fasce di rispetto fluviali*", che risultano ripetitive nella rappresentazione di alcuni elementi e non esaustive. Pertanto dovranno essere rivisti i contenuti della cartografia, in modo tale che i tematismi risultino appropriati, esaustivi e univocamente rappresentati. Inoltre, sulla base di quanto dispone l'art. 19 della L.R. n. 20/2000, occorre corredare "La Tavola dei vincoli" con un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", all'interno del quale deve essere riportato, per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva. Infine, si rammenta che la "Tavola dei vincoli", oltre che strumento conoscitivo, costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del RUE. Per tale motivo, l'atto di Consiglio comunale con il quale il RUE verrà approvato dovrà attestare la conformità del piano a quanto stabilito dall'art. 19, comma 3-ter, della L.R. n. 20/2000 (aggiunto dall'art. 51 della L.R. n. 15/2013). Nel cartiglio occorre riportare la numerazione delle carte che compongono la "Tavola dei vincoli" (es: tav. 4a, 4b, 4c, 4d).
7. E' necessario integrare l'elenco degli elaborati di RUE, contenuto nell'art. 3, rubricato "Elaborati costitutivi del RUE", delle NTA con quelli che compongono la "Tavola dei vincoli" del RUE con contenuti di POC.
8. Occorre inserire all'interno del "Testo contenente le modifiche" le pagine mancanti: 24 e 25, da 46 a 51, 90 e 91.

9. E' necessario sostituire all'interno dell'elaborato le sigle DIA con SCIA (ad es. titolo dell'art. 124, art. 92, ecc.).
10. Con riferimento alla normativa regionale in materia di semplificazione degli strumenti urbanistici (art. 18-*bis* della L.R. n. 20/2000, aggiunto dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013, e Atto di coordinamento tecnico regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994), il RUE, nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, coordina le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi di cui all'art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 citato attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.
11. Nelle tavole del RUE si evidenzia lo sfasamento della georeferenziazione dei temi rispetto alla base raster che comporta una difficoltà nella lettura della carta stessa. Inoltre, si osserva una mancata corrispondenza tra alcuni temi elencati in legenda e la loro definizione sulla tavola. Si ritiene pertanto necessario procedere ad una revisione dell'elaborato.
12. L'allegato 2 "Documentazione necessaria per i titoli abilitativi", riprende integralmente l'allegato B alla DAL n. 279/2010 contenendo pertanto alcune richieste di autorizzazione non necessarie nel Comune di Cadeo, ad es. 1.34, 2.30, 2.38 relative ai SIC e alle Aree Protette per quanto presenti nel territorio comunale. E' opportuno perfezionare l'allegato con riferimento al contesto territoriale per evitare inutili appesantimenti procedurali. In ogni caso, l'*Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013)* (approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 993), pur se il termine per il suo recepimento da parte dei Comuni è fissato a 180 giorni dall'approvazione dell'Atto di coordinamento citato, può nondimeno costituire un utile riferimento.
13. Le tavole di RUE TAV. 3 e TAV.4 rappresentano un tematismo denominato "Formazioni lineari di altre specie (area agricola)" che comprende sia elementi lineari vegetazionali sia aree boscate lungo i corsi d'acqua e pertanto non corrisponde né all'assetto vegetazionale del previgente PTCP 2000, al quale il PSC è adeguato, né all'assetto vegetazionale del PTCP attualmente vigente. Per quanto sopra esposto, si rileva la necessità di portare a coerenza la cartografia del RUE con il PTCP vigente (tav. A2.6). Si sottolinea inoltre che, secondo quanto disposto dall'art. 117 del PTCP vigente, il Comune è tenuto ad adeguare tutta la propria strumentazione urbanistica al piano provinciale vigente.
14. L'ultimo comma dell'art. 33 stabilisce che "con apposita perimetrazione il RUE ha individuato le aree che potranno essere oggetto (...)"'. Allo scopo di agevolarne l'interpretazione, è necessario riportare all'interno del disposto normativo la definizione utilizzata nella legenda della cartografia.

Aspetti geologico-ambientali

15. In merito alla tutela fluviale, si rinvia alle riserve generali formulate in sede di valutazione del POC n. 2. Il Comune dovrà pertanto intraprendere gli opportuni aggiornamenti del quadro dei vincoli e prevedere, specialmente in sede di Variante al PSC, i necessari adeguamenti alla pianificazione sovraordinata. Resta ferma l'inattuabilità delle trasformazioni urbanistiche e degli interventi (anche in territorio urbanizzato) che non siano ammessi dalle disposizioni relative alla tutela fluviale e al rischio idraulico.

16. Il documento "TESTO CONTENENTE LE MODIFICHE" relativo alla parte normativa comprende disposizioni non pertinenti, in alcuni casi più proprie di un PSC, e generalmente non conformi alla pianificazione sovraordinata (ad es. disciplina delle fasce fluviali). Occorre pertanto intraprendere le necessarie revisioni del testo, traguardando il conseguente adeguamento del PSC, sulla base di quanto disposto dagli artt. 18 bis e 19 della L.R. n. 20/2000 (nella stesura introdotta dalla L.R. n. 15/2013, come specificata dall'atto di indirizzo di cui alla delibera G.R. n. 994/2014) in merito alla semplificazione degli strumenti di pianificazione e alla Carta unica del territorio.
17. Considerata la proposta di eliminazione dell'Art. 31 "PARERE PREVENTIVO PER LA COMPATIBILITA' SISMICA", relativo alla richiesta di parere sismico ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 31/2002 (non più vigente) e formulato in maniera imprecisa, si suggerisce di mantenere l'articolo, sostituendo il testo vigente con *"Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità e vulnerabilità e conseguenti disposizioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio, acquisendo, ove previsto, i pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008."* e provvedendo ad un contestuale adeguamento del titolo (si propone "VERIFICA DI COMPATIBILITA' SISMICA IN SEDE DI PIANIFICAZIONE" o simili), a meno di una revisione più generale dell'articolato in adeguamento a quanto previsto dall'art. 18 bis della L.R. n. 20/2000 e dalla delibera G.R. n. 994/2014.
18. Una delle proposte di Variante consiste nell'eliminazione di tutti gli articoli del Capo XIII "CLASSIFICAZIONE SISMICA", tranne il primo, art. 86, di cui si propone un'integrale sostituzione, secondo il nuovo titolo "VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO". Rilevati alcuni errori, imprecisioni e incompletezze presenti nel testo dell'articolo rinnovato e considerati i principi di non-duplicazione ribaditi dalla L.R. n. 20/2000, si chiede di correggere, razionalizzare o eventualmente eliminare l'articolo, tenendo presente che:
- dovranno essere evitate citazioni di provvedimenti legislativi non più vigenti e non pertinenti al contesto;
 - dovranno essere evitate citazioni di altre Amministrazioni Comunali, qualora non coinvolte in processi di gestione unificata;
 - dovranno essere evitate trascrizioni di parti della disciplina di cui al Titolo IV della L.R. n. 19/2008 relativo all'abilitazione sismica degli interventi edilizi, nonché eventuali integrazioni con l'ordinaria disciplina edilizia prevista dalla L.R. n. 15/2013, optando per un rinvio alle relative disposizioni normative;
 - dovranno essere sviluppate le sole disposizioni affidate alla competenza comunale, se previste, limitando le restanti trattazioni a una mera funzione di coordinamento.
19. Le risultanze dell'elaborato "STUDIO DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE E MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO URBANIZZATO" (che definisce, per i territori urbanizzati, i caratteri stratigrafici, i fattori di amplificazione e i potenziali di liquefazione, definendo la microzonazione sismica prevista ai sensi della L.R. n. 19/2008 e della Delib. A.L. n. 112/2007, concludendosi con la segnalazione di criticità di cui tener conto in fase di intervento, tramite verifiche più approfondite) dovranno essere recepite nel Regolamento e, in prospettiva, nella componente strutturale del PSC (che ne è la sede prevista).
20. Con riferimento all'Art. 148 "REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE", dal momento che i fondi per gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono stanziati in misura preponderante dallo Stato,

poi ripartiti dalle Regioni ai territori di competenza, si propone di sostituire il comma 3 di nuova introduzione, che recita *"La legge regionale in materia di riduzione del rischio sismico prevede misure di incentivazione degli interventi per migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente"*, con il seguente testo: *"La legislazione nazionale e regionale in materia di riduzione del rischio sismico prevede misure di incentivazione degli interventi per migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato"*, a meno di una revisione più generale dell'articolato in adeguamento a quanto previsto dall'art. 18 bis della L.R. n. 20/2000 e dalla delibera G.R. n. 994/2014.

21. Con riferimento all'Art. 149 - Allegato 1 "DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA" e Allegato 2 "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI", per garantire la conformità ai documenti normativi vigenti e il principio di semplificazione, occorre eliminare le riproduzioni testuali, peraltro in qualche caso contenenti disposizioni non più operanti o non aggiornate, a favore di un rinvio ai documenti originali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 bis della L.R. n. 20/2000 e dalla delibera G.R. n. 994/2014. Si ricorda, a tal fine, che le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, a parte quelle contenute nell'Allegato alla L.R. n. 15/2013, sono contenute nella delibera AL n. 279/2010 (Allegato A), come modificata dalla delibera G.R. n. 994/2014, nonché nella delibera G.R. n. 1879/2011 (per l'applicazione di una parte delle Norme Tecniche per le Costruzioni), mentre il riferimento relativo alla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi è la delibera G.R. n. 993/2014 contenente la modulistica edilizia unificata, oltre che la Sezione 3 dell'Allegato B alla D.A.L. n. 279/2010 (le Sezioni 1 e 2 hanno cessato di avere efficacia dal 14 luglio 2014, con la pubblicazione della D.G.R. 993).
22. Con riferimento all'Art. 149 - Allegato 4 "SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO", si evidenzia che l'area SC4 in loc. Roveleto, Via Torricella, ricade nella fascia fluviale C – zona C2 – del PTCP (tratto con valore ed effetti di PAI sulla base dell'Intesa siglata il 12/04/2012), retrostante a un limite "B di progetto", a ridosso dell'area. Lo studio del rischio idraulico assunto nel PSC individua un livello di rischio in parte R1-moderato e in parte, dove tuttavia parrebbe prevista una destinazione a verde, R4-molto elevato, mentre il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (previsto dal D.Lgs. n. 49/2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE, posto in capo all'Autorità di Bacino in accordo con le Regioni), in versione preliminare, individua un livello di rischio R4-molto elevato, determinato da una pericolosità M (alluvioni poco frequenti - media probabilità) ad opera del reticolo principale (T. Chiavenna) e da una classe di danno potenziale D4 (il massimo stimabile). Occorre pertanto che nella regolamentazione del completamento urbano e dell'area limitrofa a valenza ecologica si tenga conto di tali risultanze, stabilendo opportuni limiti e condizionamenti.
23. Sempre con riferimento all'Art. 149 - Allegato 4 "SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO", per quanto riguarda l'area SC5 in loc. Roveleto-Cadeo, strettamente connessa all'area AC1 del POC n. 2, si rinvia alle riserve formulate in sede di valutazione del POC medesimo, con particolare riferimento alla necessità di sottoporre i progetti di gestione dei deflussi superficiali (sistemi di laminazione) al parere preventivo dello stesso Consorzio (disposizione da recepire eventualmente anche nella corrispondente scheda di RUE).
24. In relazione all'Allegato 4 "SCHEDE EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO O DISMESSI DALL'USO AGRICOLO (modifiche schede n. 97 e 98)", con particolare riguardo alle potenzialità di intervento su tali edifici, si

rammenta l'inattuabilità degli interventi che non siano ammessi dalle disposizioni relative alla tutela fluviale e al rischio idraulico.

Aspetti commerciali

Elaborato "Variante n. 2 – Testo contenente le modifiche"

In generale, la normativa di settore sul commercio al dettaglio in sede fissa ha disposto che il RUE debba contenere gli specifici criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti) (Punto 1.b dell'Atto C.R. n. 1410/2000). Pertanto, si ritiene di evidenziare quanto segue:

25. Art. 32, punto Prescrizioni per la cessione dei parcheggi, del verde e delle monetizzazioni

Si rammenta che i casi di monetizzazione dello standard riferito ai parcheggi pubblici, nel caso di insediamenti commerciali, sono disciplinati dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n. 1253/1999, punto 5.1.2; pertanto, occorre coordinare il testo proposto con le suddette disposizioni regionali vigenti.

26. Art. 33 bis

In base alla normativa di settore, non è il RUE ma il PSC che deve:

- definire la programmazione operativa a livello comunale (localizzazione delle aree idonee all'insediamento di esercizi commerciali -a livello descrittivo, normativo e/o cartografico-), verificare la compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, prevedere strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni di Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previsti;
- disciplinare l'insediabilità delle strutture di vendita (esercizi di vicinato, medio-piccole, medio-grandi e grandi strutture [suddivise per settore merceologico: alimentare e non alimentare], eventuali aggregazioni di esercizi commerciali, ...), in coerenza con i contenuti del PTCP vigente;
- formulare norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali.

Si evidenzia, inoltre, che le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale sono in generale finalizzate alla liberalizzazione del settore. Secondo tale normativa costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Attraverso una Variante al PSC occorrerà, quindi, individuare gli ambiti idonei o inidonei all'insediamento di certe tipologie dimensionali e settori merceologici; tale individuazione dovrà risultare dalle oggettive condizioni inerenti alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali".

Nel RUE, invece, occorrerà inserire i criteri relativi alle scelte effettuate e gli elementi di indirizzo progettuale (indicazioni e requisiti).

27. Art. 35, punto Perimetrazione ambiti disciplinati da scheda R.U.E.

Nella norma comunale si dichiara che gli interventi sono "da assoggettare a progettazione unitaria".

Per quanto concerne le previsioni commerciali di cui all'ambito "SC5 – Roveleto Via Emilia", occorre coordinare le disposizioni di cui all'art. 35 con quelle riportate all'interno del POC per l'ambito "Roveleto – Via Emilia - AC1", anche a seguito delle modifiche effettuate in accoglimento di riserve formulate da questa Amministrazione; si suggerisce, inoltre, di utilizzare la stessa denominazione per lo specifico ambito nei vari elaborati di RUE.

28. Art. 47

L'art. 47 disciplina i tessuti produttivi specializzati per il commercio, nei quali risultano insediabili "le attività produttive extralimentari" (e non quelle alimentari). Per tale articolo si rinvia alla specifica riserva formulata in riferimento all'art. 33 bis.

29. Art. 48

Come già rilevato nell'ambito dell'istruttoria tecnica sul POC, per quanto concerne gli aspetti commerciali, si rammenta che la Variante generale al PTCP approvata con atto C.P. n. 69 del 02.07.2010 in adeguamento alla LR 20/2000 ha provveduto, tra l'altro, all'aggiornamento delle previsioni commerciali ed all'individuazione dei Poli Funzionali sul territorio provinciale; modificando il previgente Piano provinciale (il PTCP 2000), sul territorio comunale di Cadeo in particolare:

- non è stato individuato alcun Polo Funzionale;
- l'ambito "Cambiarredo" risulta idoneo all'insediamento di una grande struttura di vendita non alimentare, la cui superficie di vendita non è al momento attuabile (art. 93, comma 10 delle Norme del PTCP 2007). A tale proposito, occorre comunque evidenziare che a partire dall'entrata in vigore della recente L.R. 7/2014 "cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999".

30. Allegato 4 – Schede tecniche di dettaglio

Con particolare riferimento alla Scheda "Roveleto – SC5" si evidenzia che, per le voci:

- "Aree di cessione: parcheggi pubblici, verde pubblico", occorre sostituire i riferimenti agli articoli delle norme del RUE in quanto quelli corretti risulterebbero gli artt. 18 e 32;
- "Interesse culturale", non appare pertinente riportare l'Unità di Paesaggio di appartenenza di questa porzione del territorio comunale;
- "Impegni unilaterali sottoscritti all'atto della proposta di inserimento nel POC", si rinvia alle riserve formulate sul POC per la specifica previsione, con particolare riferimento alla possibilità di stipulare uno specifico Accordo ex art. 18 della LR 20/2000;
- "VAS – Limiti e condizioni di fattibilità" e "Esigenza mitigazioni", sembra essere ripetuto lo specifico contenuto;

Infine, occorre coordinare i contenuti della scheda di RUE con quelli riportati all'interno degli

elaborati del POC, anche a seguito delle modifiche effettuate in sede di approvazione del POC medesimo.

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

VAL.S.A.T. – Rapporto Ambientale

31. In generale, si concorda sulla metodologia utilizzata per la valutazione di sostenibilità ambientale del RUE, che deve tenere conto delle valutazioni già svolte per il PSC.

Tuttavia, considerato che al paragrafo 1.4.2 e nell'ambito delle conseguenti attività valutative è stata operata una lettura delle norme del RUE, ai fini di distinguere dagli altri "i contenuti del RUE che possono determinare effetti significativi e negativi sull'uso del territorio comunale", si evidenzia la necessità di dare maggiore evidenza alla tematica della pianificazione commerciale nelle varie attività del processo di valutazione, in quanto sembra non essere stata considerata, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 33 bis e 47 ed alla previsione di cui all'ambito SC5 (che non è stata oggetto di valutazione).

32. Come evidenziato a proposito del POC 2013-2018, si ritiene opportuno che il documento di ValSAT del RUE ed il relativo sistema di monitoraggio vengano integrati tenendo conto degli esiti del monitoraggio dell'attuazione delle previsioni del PSC, approvato nel 2007.
33. Si rammenta, infine, che la LR 15/2013 ha modificato l'art.19 della LR 20/2000, disponendo che la ValSAT di ciascun piano urbanistico debba includere uno specifico capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".

VAL.S.A.T. – Sintesi non Tecnica

34. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito del documento di ValSAT.

Allegato 3 – Cadeo, parere motivato VAS Variante RUE

PROPOSTA DI PARERE MOTIVATO

Il Comune di Cadeo, con note acquisite al Prot. prov. le n. 1526 del 14.01.2014 e n. 35154 del 28.05.2014, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE, compreso l'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Il Comune di Cadeo ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2013. Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante al RUE sono pervenute n. 16 osservazioni, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE				
N. ORD.	PROT. E DATA	SOGGETTO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	LOCALITA'
1	n. 1059 del 24.01.2014	Ziliani Secondo	Correzione scheda PA 98	Loc. S. Petronilla
2	n. 3523 del 18.03.2014	Arisi Silvano	Richiesta zona residenziale in corso di attuazione	Roveleto "Castellana 2"
3	n. 3539 del 18.03.2014	Bianchini Pier Luigi	Richiesta zona residenziale in corso di attuazione	Roveleto "Castellana 2"
4	n. 4006 del 28.03.2014	Lodigiani Pierluigi	Richiesta cambio destinazione da produttivo a territorio rurale ad alta vocazione agricola	Roveleto – zona ad ovest "bretella"
5	n. 4009 del 28.03.2014	Casa Protetta Vassalli Remondini	Richiesta destinazione fabbricati esistenti dismessi dall'uso agricolo	Loc. S. Orsola
6	n. 4031 del 28.03.2014	Ziliani Anacleto e Gabriele Freschi Domenica	Richiesta inserimento fascia a verde privato	Roveleto – Str. Torchio
7	n. 4107 del 31.03.2014	Fortunati Gianni Perazzoli Giovanni	Modifica scheda RUE PA 96	Roveleto – Str. Torchio
8	n. 4132 del 31.03.2014	Arduini Angelo Magnani Ines	Richiesta destinazione residenziale	Roveleto – Via Emilia
9	n. 4133 del 31.03.2014	Opera Pia Alberoni	Integrazione destinazioni con attività diverse, ma compatibili con la residenza	Loc. Mulino di Sotto
10	n. 4134 del 31.03.2014	Opera Pia Alberoni	Integrazione destinazioni con attività diverse, ma compatibili con la residenza	Loc. S. Anna
11	n. 4135 del 31.03.2014	Opera Pia Alberoni	Ridefinizione destinazioni	Loc. S. Elisabetta
12	n. 4136 del 31.03.2014	Opera Pia Alberoni	Modifica destinazioni per recupero fabbricati ai fini residenziali o attività ad esse compatibili	Str. Fornace – Loc. S. Ignazio
13	n. 4137 del 31.03.2014	Opera Pia Alberoni	Ridefinizione strumenti urbanistici per insediamento attività ai fini valorizzazione contesto urbano	Via Emilia "Bureau"
14	n. 4138 del 31.03.2014	Opera Pia Alberoni	Ridefinire schede n. 86, 88 e 94	/
15	n. 4491 del 08.04.2014	Rastelli Luisa Valla Fabio Valla Nerio	Richiesta cambio destinazione da produttivo a residenziale	Fontana Fredda – Loc. S. Bassano
16	n. 6000 del 20.05.2014	Parrocchia S. Teresa Benedetta della Croce	Richiesta classificazione area per nuova chiesa	Roveleto – Via Toscana

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000, poiché la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio di Cadeo è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "VAL.S.A.T. – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D. Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D. Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al RUE e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000 e durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione è stata effettuata congiuntamente alla costruzione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e a partire dalle risultanze del PSC, del suo Quadro Conoscitivo e della relativa ValSAT; essa ha condotto alla proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

La valutazione si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti dall'attuazione delle azioni di Piano. Nello specifico, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla stima dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di RUE, condizionando la stessa alla realizzazione di alcune misure di mitigazione/compensazione ambientale.

Occorre evidenziare, tuttavia, che non sembra essere stata sviluppata la valutazione delle azioni di Piano riferite alla tematica commerciale; occorre, quindi, dare una maggiore evidenza allo sviluppo di tale fase del processo di valutazione e della relativa definizione delle misure per la sostenibilità.

A conclusione del processo valutativo, è stato definito il piano di monitoraggio, con lo scopo di controllare gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano sui sistemi ambientale e territoriale, tenendo conto dell'eventuale esigenza di aggiornare o rivedere le scelte stesse.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al RUE di Cadeo, così come disciplinata dalla normativa vigente.

In particolare, si valuta positivamente la metodologia utilizzata nella predisposizione della ValSAT, impostata sulla base di quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 ed articolata in funzione delle componenti ambientali rappresentative dei contesti territoriale ed ambientale comunali, che ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito della Variante al RUE.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al RUE stessa:

1. definizione delle componenti ambientali,
2. definizione delle azioni di Piano,
3. valutazione delle azioni di Piano e delle misure di mitigazione/compensazione,
4. monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Variante al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante al RUE, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere motivato positivo
sulla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Cadeo
adottata con atto C.C. n. 58 del 19.12.2013
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.,

in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente e sul territorio, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato nel seguito.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al RUE e delle azioni di mitigazione/compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al RUE;
3. nelle varie attività del processo di valutazione, è necessario dare maggiore evidenza alla tematica della pianificazione commerciale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 33 bis e 47 ed alla previsione di cui all'ambito SC5 (che non è stata oggetto di valutazione);
4. preliminarmente alla fase attuativa delle previsioni, dovranno essere approfondite e dovrà essere data soluzione alle problematiche emerse, con particolare riferimento alle opere infrastrutturali, alle reti tecnologiche ed alla capacità residua degli esistenti impianti di depurazione;
5. come già evidenziato all'interno del Parere motivato del POC n. 2 di Cadeo, le previsioni commerciali dell'ambito SC5, dovranno essere approfondite con riferimento alla valutazione ambientale complessiva delle previsioni e politiche/azioni interessate, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio e tenendo conto anche di "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
6. le valutazioni relative alla Variante al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche in seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
7. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante stessa e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione**

Delibera di Giunta N. 163 del 05/09/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 2060/2014

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 58 DEL 19 DICEMBRE 2013. FORMULAZIONE RISERVE (ART. 33, COMMA 4-BIS E ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000), PARERE MOTIVATO VAS (ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006) E PARERE SISMICO (ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008).

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 08/09/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale